

articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato dipartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

65. 4. (Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.

***65. 1.** (ex 52. 03.) Leone, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del de-

creto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.

***65. 2.** (ex 52. 02.) Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.

***65. 3.** (ex 72. 02.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

(A.C. 7184 - sezione 19)

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 68.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i Contratti di locazione e affitto di beni immobili).

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 68.02 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 68.02, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) All'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: «Se i cointestatari» fino alla fine.

0. 68. 02. 85 La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 68.02, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e dell'avviamento ».

0. 68. 02. 86 La Commissione.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2001, con le seguenti: 1° luglio 2000; e, al comma 12, sostituire la parola: 699, con la seguente: 1311.

0. 68. 02. 88 La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 68.02, comma 15, sostituire le parole da: aperte fino alla fine con le seguenti: per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

0. 68. 02. 87 La Commissione.

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis. — (Norme in materia di imposta sulla successione).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) l'articolo 4 è soppresso, salvo quanto previsto dall'articolo 59;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.

2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito »;

d) all'articolo 11, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo;

e) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la

vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.

1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante »;

f) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « compreso l'avviamento ed »;

g) all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, sono soppresse le parole: « e aggiungendo l'avviamento »;

h) all'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-ter.* Le agevolazioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche in caso di donazioni »;

i) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis.* Ai fini dell'accertamento l'ufficio competente, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta »;

l) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa

donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni »;

m) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-*bis* al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

1-bis. Le aliquote sono pari al:

a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire« ;

n) dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« *ART. 56-bis.* — (*Accertamento delle liberalità indirette*). — *1.* Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accer-

tamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi:

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.

3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento«;

o) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole «, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56», sono soppresse.

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogata.

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima

abitazione dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le dichiarazioni di cui alla nota II *bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dei valori permutati » sono aggiunte le seguenti: « ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire »;

b) dopo le parole: « si presumono donazioni » le parole: « con esclusione della prova contraria » sono soppresse.

6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta

sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere *i*) e *l*), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;

2) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;

3) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.

11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.

12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 699 miliardi per l'anno 2001, lire 1886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e a quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

13. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

14. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.

15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

68. 02. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 20)

**ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 74.

*(Attribuzione o modificazione
delle rendite catastali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intesta-

tari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate. Fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovute sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'applicazione del principio di legalità nell'applicazione delle sanzioni tributarie.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN-VIM).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'ICI.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

74. 5. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 21)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

« ART. 127-bis. – *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).* – 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in

Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comun-

que, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. »;

b) nell'articolo 76:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

« 7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti »;

2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis. »;

c) nell'articolo 96-bis:

1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma. »;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nel comma 2-ter »;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 106-bis. — (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). — 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma ».

2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

Articolo accantonato nella seduta del 26 settembre 2000.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** *(ex 1. 7.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il controllo con le seguenti: una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,

- 1. 2.** *(ex 1. 14.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano alle società residenti in paesi della Comunità europea che rivestono una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, a quelle che sono controllate attraverso le suddette società nonché alle società residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, anche se controllano società residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato.

- 1. 5.** *(ex 1. 22.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi prodotti diretta-

mente o indirettamente attraverso società residenti in stati aderenti all'Unione europea.

- 1. 4.** *(ex 1. 1.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 2.

- 1. 6.** *(ex 1. 6.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 2, dopo le parole: articoli 5 e 87 aggiungere le seguenti: , ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,

- 1. 7.** *(ex 1. 46.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società.

- 1. 8.** *(ex 1. 34.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sopprimere la parola: sensibilmente.

- 1. 9.** *(ex 1. 15.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sostituire le parole da: , della mancanza fino alla fine del comma con le seguenti: e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

- 1. 10.** *(ex 1. 13.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sopprimere le parole: ovvero altri criteri equivalenti.

- 1. 11.** (ex 1. 23.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: È considerato « sensibilmente inferiore » il livello di tassazione inferiore al 25 per cento di quello medio applicato in Italia.

- 1. 13.** (ex 1. 11.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 5.

- 1. 14.** (ex 1. 16.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso 127-bis sostituire il comma 5 con il seguente:

« Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente ».

Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite modalità e termini per l'interpello da parte delle imprese già operanti nei paesi di cui all'articolo 127 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

- 1. 19** (nuova formulazione). Pace.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: principalmente un'attività con le seguenti: in misura non inferiore al 90 per cento della attività complessiva, la sua attività.

- 1. 15.** (ex 1. 17.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), comma 5, primo periodo, sostituire le parole: industriale o commerciale effettiva con la seguente: economiche.

- 1. 16.** (ex 1. 30.) Conte, Leone, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede.

- 1. 17** (ex 1. 24.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede con le seguenti: in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede.

- 1. 18.** (ex 1. 12.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis, con le seguenti: nonché del titolo II, Capo I e Capo II in quanto applicabili.

- 1. 20.** (ex 1. 25.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli articoli con le seguenti: in base alle norme relative ai dividendi esteri, ai dividendi distribuiti da società non residenti, al riporto delle perdite, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e finanziari, di cui rispettivamente agli articoli.

- 1. 21.** (ex 1. 35.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: , relativo al concorso delle plusvalenze realizzate.

- 1. 22.** (ex 1. 36.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , relativo al superamento della misura massima della quota di ammortamento dei beni materiali.

- 1. 23.** (ex 1. 37.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: articolo 15, aggiungere le seguenti: concernente il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero,

- 1. 24** (ex 1. 38.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 7, sostituire le parole da, primo periodo: Gi utili distribuiti fino a, secondo periodo: del primo periodo del presente comma con le seguenti: Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate,

- 1. 25** (ex 1. 18.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma successivo, sono fissate le modalità per l'applicazione degli stessi principi agli utili percepiti dai soggetti residenti, nelle ipotesi di controllo indiretto.

- 1. 26.** (ex 1. 26) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: anche per eliminare fenomeni di doppia imposizione nei casi di redditi prodotti attraverso posizioni di controllo indiretto.

- 1. 27.** (ex 1. 3.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Fino, Pace, Bono.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 28.** (ex 1. 27.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: articolo 76 aggiungere le seguenti: (Norme generali sulle valutazioni).

- 1. 30.** (ex 1. 39.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

- 1. 29.** (ex 1. 5.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: sensibilmente.

- 1. 31.** (ex 1. 19.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, le

parole: (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 32. (ex 1. 40.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: articolo 96-bis *aggiungere le seguenti:* (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 33. (ex 1. 41.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 34.** (ex *1. 28.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 35** (ex *1. 4.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 106-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 105 *aggiungere le seguenti:* (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).

1. 36. (ex 1. 42.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) all'articolo 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito), al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: « e delle società di persone ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *e)* del comma 1 si fa fronte mediante parziale utilizzazione

delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

1-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma *1-ter* continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

1. 41. (ex 1. 31.) Frosio Roncalli, Rizzi, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi *con le seguenti:* sei mesi.

1. 37. (ex 1. 44.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

1. 38. (ex 1. 29.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articolo 127-bis *aggiungere le se-*

guenti: (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 39. (ex 1. 43.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: 96-bis aggiungere le seguenti: (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 40. (ex 1. 45.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 – sezione 22)

**ARTICOLO 101 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 101.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

2. Le minori entrate recate dalla presente legge a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini

della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 101 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 101.

(Copertura finanziaria).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite con le seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5, con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

101. 1. (ex 83. 1.) Bonato.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla presente legge aggiungere le

seguenti:, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 e dall'articolo 68-bis.

101. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma precedente continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente ridu-

zione delle proiezioni, per gli anni 2001 e 2002, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2001, quanto a lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Compensazione n. 1

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato. 2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e

a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione n. 2

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 20.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO CDU

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte elevando le maggiori entrate previste dall'articolo 64.

Compensazione n. 1.

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 43.

Compensazione n. 2.

(A.C. 7184 – sezione 23)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di imprese estere partecipate modifica il regime fiscale e può quindi sortire effetti negativi sulla competitività del nostro sistema produttivo e richiedere pertanto revisioni delle decisioni assunte e modifiche anche organizzative che potranno verosimilmente realizzarsi soltanto nel tempo;

tenuto conto che il riferimento, fatto nel comma 4 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad un « livello di tassazione sensibilmente inferior-

re », nel lasciare ampia discrezionalità all'Amministrazione finanziaria in sede di emanazione dei previsti decreti, ingenera correlativamente incertezza negli operatori economici;

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.

9/7184/1 Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

La Camera,

in sede di discussione e votazione del disegno di legge 7184 « Misure in materia fiscale »,

premessi che:

l'utilizzo della leva fiscale, anche secondo gli indirizzi comunitari dell'Unione europea, consente la realizzazione di obiettivi di sviluppo ecosostenibile attraverso incentivi premianti, produzioni ecocompatibili che favoriscono l'incremento dell'occupazione ed un uso razionale delle risorse attraverso il trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro alle risorse ambientali utilizzate dal sistema produttivo e disincentivi di produzioni inquinanti;

richiamati i seguenti atti:

la delega conferita al Governo con l'articolo 11 della legge n. 133 del 1999 « Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione »;

la risoluzione n. 7-00244 approvata in Commissione Finanze della Camera il 19 luglio 1997 e la risoluzione n. 7-00302 approvata in Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera il 22 ottobre 1997;

gli indirizzi di politica fiscale del « Documento di Programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 », atti a realizzare finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile nell'ambito della imminente presentazione della legge finanziaria;

tenuto conto che quanto sopra richiamato è realizzabile utilizzando la leva fiscale nel sistema produttivo anche per accrescere l'efficienza e la competitività delle imprese incentivandone l'innovazione di prodotto e di processo;

impegna il Governo

a inserire nella prossima legge finanziaria strumenti e provvedimenti idonei alla attuazione di quanto richiamato e premesso anche attraverso i seguenti due interventi normativi:

1. identificazione di agevolazione per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL con i seguenti criteri:

1.1 riconoscere un contributo, con limiti e modalità da determinare, alle persone fisiche che provvedono all'installazione di impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un periodo di anni da fissare e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada;

1.2 determinare le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui sopra nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore;

2. identificazione di agevolazioni per la riduzione del carico fiscale sulla microemulsione (carburante ecologico per motori diesel) come combustibile innovativo al fine di rendere economico l'utilizzo sul mercato anche ai fini di:

2.1 favorire la definizione dell'acqua presente nel prodotto finito come esente di accisa;

2.2 favorire programmi di ricerca per un ulteriore abbattimento delle emissioni e per l'utilizzo della tecnologia in nuovi settori.

impegna altresì il Governo,

ad avviare una politica degli investimenti ambientali che abbia le seguenti modalità:

1. L'utile d'esercizio destinato a investimenti ambientali realizzati nel periodo d'imposta, così come definiti dalla prassi contabile, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. A partire dal secondo esercizio successivo all'entrata in vigore del provvedimento relativo, l'ammontare degli investimenti rilevanti si determina facendo riferimento all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nel biennio precedente al periodo d'imposta in corso;

2. se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;

3. per investimento ambientale si intende il costo delle misure intraprese da una azienda per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, o per la conservazione delle risorse rinnovabili o non rinnovabili. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio « incrementale »;

9/7184/2 (Testo così modificato nel corso della seduta) De Benetti, Pistone, Benvenuto, Agostini, Cambursano, Repetto, Ceremigna.